



Al Comandante provinciale  
Ing Luigi Giudice  
epc . Alle segreterie Regionali e Nazionali

Oggetto: GESTIONE DEL RISCHIO OPERATIVO CONNESSO AL-L'EMERGENZA COVID-19" ed o.d.g n° 145 del 14 Marzo 2020 -VISITE MEDICHE PERIODICHE

In tempi recenti come organizzazioni sindacali di questo comando siamo state richiamate all'adozione di uno spirito collaborativo vista la situazione emergenziale nella quale tutti noi ci ritroviamo ad operare, siamo state rassicurate e richiamate che in merito all'oggetto del presente documento tutte le cautele e gli studi del caso sono stati adottati e noi intendiamo per l'appunto con la presente rimarcare il nostro impegno e fattivo senso di collaborazione costruttivo per garantire la tutela e la sicurezza dei lavoratori .

Dopo attenta analisi , così come consigliato ci pare opportuno segnalare le incongruenze emerse nel sottoporre al confronto l'odg n° 145 a seguito DPCM 11/03/2020 da voi stilato ed le linee guide impartite dall'amministrazione centrale sulla gestione del rischio operativo connesso all'Emergenza COVID-19 del 12 Marzo 2020 .

Nel particolare evidenziamo che, mentre nell'odg 145 da voi stilato i D.P.I previsti del caso B) **Interventi in ambiente potenzialmente contaminato in appartamenti con persone in isolamento fiduciario di 14 giorni** , in aggiunta ai DPI da intervento sono:

#### **In caso di debite distanze (1mt)**

- il sottocasco o la mascherina chirurgica
- la visiera trasparente a scomparsa del casco protettivo
- guanti monouso.

#### **Nel caso che le distanze non possano essere rispettate**

- guanti monouso doppi,
- visiera del casco protettiva abbassata,
- tuta di tipo 4,



- mascherina chirurgica.

diversamente nell'allegato predisposto dall'amministrazione centrale le **linee guida della gestione del rischio operativo connesso all'emergenza codiv 19** del 12 marzo emerge che i D.P.I previsti in aggiunta ai DPI da intervento sono:

#### **in caso di ambiente potenzialmente contaminato senza presenza di persone**

- guanti monouso
- visiera trasparente del casco protettivo abbassata,
- mascherina (ad uso precauzionale)

**in caso di Interventi in cui si possa entrare in contatto con persone potenzialmente infette** In questi casi, considerata la potenziale presenza di persone e l'associato rischio di contagio, il personale utilizzerà i seguenti DPI

- guanti monouso doppi,
- mascherina, occhiali ovvero visiera trasparente del casco protettivo abbassata
- tuta di tipe categoria 3 e tipo 4.

visto che il nuovo Coronavirus responsabile del COVID-19 rientra nelle classi elencata tra gli agenti biologici dell'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08.

Chiediamo : quali linee guida o parametri sanitari siano stati scelti dal comando di Sassari per definire **il sottocasco**, un D.P.I idoneo a garantire la sicurezza e la prevenzione in caso di diffusione di infezioni da droplets e nel particolare da codiv 19 **in ambienti potenzialmente contaminati con persone in isolamento fiduciario di 14 giorni**; visto che il suo uso alternativo alle maschere, non rientra nelle caratteristiche dettate dalla casa costruttrice e visto che il D.Lgs. 02 marzo 2020 . n. 9 art. 34 comma 2 che regola l'impiego di mascherine respiratorie indica che :



" e' consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva **analoga** a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale **previsti dalla normativa vigente**".

mentre al comma 3 recita : " In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' e in conformita' alle attuali evidenze scientifiche, **e' consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche**, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE **previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanita'**"

Pertanto, pur capendo il momento di particolare emergenza le presenti O.O.S.S si chiedono : quali siano le indicazioni normative superiori che permettono di derogare al Comando di Sassari alle stesse disposizioni del dipartimento dei vigili del fuoco e allo stesso D.Lgs. 02 marzo 2020 . n. 9 ; quali siano i riferimenti che consentono di modificare tali disposizioni , emanando un odg che prevede l'utilizzo del sottocasco in sostituzione delle mascherine cosi come previste per interventi in ambienti potenzialmente contaminati ; ambienti dove a nostro avviso tra l'altro è possibile nel caso di isolamento fiduciario di entrare nel cosiddetto " *contatto stretto*" con persone potenzialmente positive .

**contatto stretto** di un caso possibile o confermato che, prevede distanze differenti dall'odg 145 ! ed è definito ad esempio:

- *una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;*
- *una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;*
- *un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;*

Pertanto in caso di positività della persona da soccorrere lo stesso operatore Vf nel seguito potrà essere posto in isolamento fiduciario .

Si chiede in questi attimi di complessità e di difficoltà comune, delle disposizioni certe ; che vadano incontro alla tutela della salute del vigile del fuoco e pertanto qualora non ci fossero in



dotazione al comando le mascherine indicate, bisogna dare indicazioni per l'utilizzo di dispositivi di protezione di categoria superiore e non il semplice sottocasco ; perché ad oggi , non ci risulta che sia stato *valutato da parte dell'Istituto Superiore di Sanita* e/o certificato come dispositivo di protezione individuale di efficacia protettiva **analogo**.

Si chiede inoltre in relazione all'esigenza di ridurre le occasioni di contatto interpersonale per l'emergenza in corso ed in riferimento al rinnovo delle visite mediche del personale dal periodo che va dal 13/03/2020 al 26/03/2020, disposizione di servizio n°87, e visto il periodo di emergenza in tutto il territorio nazionale, un giustificato motivo affinché il personale debba effettuare tali visite, dovendo spostarsi dalla provincia di Sassari alla provincia di Cagliari con mezzi vf e vista anche la sospensione temporanea di parte delle visite mediche ODG n°109.

**Pertanto per le visite periodiche ed esami strumentali: per quanto possibile, anche in caso di superamento della scadenza periodica prevista dal piano di sorveglianza sanitaria, di rimandare queste sino ad emergenza terminata .**

FNS CISL

UIL P.A.

CGIL FP

CONFSAI

Luigi Verrastro

Simone Senette

Roberto Maninchedda

Antonio Demartis



